

LINEE GUIDA “CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ”

L'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (d'ora in avanti detti corsi sul sostegno – CSAS) è riservato ai candidati in possesso dei requisiti previsti al comma 1 dell'articolo 3 del D.M. 8 febbraio 2019.

I corsi sul sostegno – CSAS sono organizzati in insegnamenti, attività laboratoriali e tirocinio diversificati per grado di scuola per un totale di 60 CFU, come da tabelle sotto riportate, da acquisire in non meno di 8 mesi (D.M. 30 settembre 2011, allegato B); sono superati a seguito dell'esito positivo di un esame finale di specializzazione.

Insegnamenti, attività laboratoriali e di tirocinio, CFU: **tabella A**

SSD Settori scientifico- disciplinari	Ambiti disciplinari	Attività formative	CFU	CFU Totali
Area 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	M-PED/03 Didattica e Pedagogia Speciale	1. M-PED/03 Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe 2. M-PED/03 Progettazione del PDF e del PEI-Progetto di Vita e modelli di Qualità della Vita: dalla programmazione alla valutazione 3. M-PED/03 Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali 4. M-PED/03 Pedagogia e didattica speciale della Disabilità Intellettiva e dei disturbi generalizzati dello sviluppo 5. M-PED/03 Didattica speciale: approccio metacognitivo e cooperativo	20	36
	M-PED/01	6. Pedagogia della relazione d'aiuto	1	
	M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione	7. M-PSI/04 Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello sviluppo 8. M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo, dell'educazione e dell'istruzione: modelli di apprendimento	4 4	
Area 12 Scienze giuridiche	IUS/09 Istituzioni di Diritto Pubblico	9. IUS/09 Legislazione primaria e secondaria riferita all'integrazione scolastica	3	
Area 06 Scienze mediche	MED/39 Neuropsichiatria Infantile	10. MED/39 Neuropsichiatria infantile	4	
LABORATORI: Laboratori diversificati per grado di scuola (vedi tabella B)			9	9
Tirocinio da svolgersi esclusivamente presso istituzioni scolastiche diversificato per ordine e grado di scuola (vedi tabella C)		- tirocinio diretto - rielaborazione dell'esperienza personale ed organizzazione delle competenze professionali («dimensione operativa o tirocinio diretto» e «tirocinio indiretto») - nuove Tecnologie per l'apprendimento (T.I.C.)	6 3 3	12
Prova finale			3	3
TOTALE			60	60

1 CFU di insegnamento = 7,5 ore d'aula e 17,5 ore di studio individuale.

Laboratori (diversificati per ciascun grado di scuola): **tabella B**

Scuola dell'Infanzia	totale	CFU 9
M-PED/03 Didattica delle Educazioni		CFU 1
M-PED/03 Didattica speciale: codici comunicativi della educazione		CFU 1
M-PED/03 Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico		CFU 1
M-PED/03 Didattica dell'area antropologica		CFU 1
M-PED/04 Didattica per le disabilità sensoriali		CFU 1
M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali		CFU 1
M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali		CFU 1
M-PSI/07 Linguaggi e tecniche comunicative non verbali		CFU 1
M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attività motorie		CFU 1
Scuola Primaria	totale	CFU 9
M-PED/03 Didattica delle Educazioni		CFU 1
M-PED/03 Didattica speciale: codici comunicativi della educazione		CFU 1
M-PED/03 Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico		CFU 1
M-PED/03 Didattica dell'area antropologica		CFU 1
M-PED/04 Didattica per le disabilità sensoriali		CFU 1
M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali		CFU 1
M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali		CFU 1
M-PSI/07 Linguaggi e tecniche comunicative non verbali		CFU 1
M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attività motorie		CFU 1
Scuola Secondaria di Primo Grado	totale	CFU 9
M-PED/03 Orientamento e Progetto di Vita		CFU 1
M-PED/03 Didattica speciale: codici comunicativi della educazione		CFU 1
M-PED/03 Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico		CFU 1
M-PED/03 Didattica delle Educazioni e dell'area antropologica		CFU 1
M-PED/04 Didattica per le disabilità sensoriali		CFU 1
M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali		CFU 1
M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali		CFU 1
M-PSI/07 Linguaggi e tecniche comunicative non verbali		CFU 1
M-EDF/01 e M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive		CFU 1
Scuola Secondaria di Secondo Grado	totale	CFU 9
M-PED/03 Orientamento e Progetto di Vita e alternanza scuola-lavoro		CFU 1
M-PED/03 Didattica speciale: codici comunicativi della educazione		CFU 1
M-PED/03 Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico		CFU 1
M-PED/03 Didattica delle Educazioni e dell'area antropologica		CFU 1
M-PED/04 Didattica per le disabilità sensoriali		CFU 1
M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali		CFU 1
M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali		CFU 1
M-PSI/07 Linguaggi e tecniche comunicative non verbali		CFU 1
M-EDF/01 e M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive		CFU 1

Le ore di laboratorio sono calcolate in 60 minuti (1 CFU di laboratorio = 20 ore d'aula).

Tirocinio: **tabella C**

Tirocinio diretto		150 ore	6 CFU
Tirocinio indiretto	Rielaborazione con il tutor coordinatore	50 ore	
	Rielaborazione con il tutor dei tirocinanti	25 ore	3 CFU
	T.I.C.	75 ore	3 CFU
Totale		300 ore	12 CFU

Le ore di tirocinio sono calcolate in 60 minuti.

Accesso ai corsi

1. La prova di accesso predisposta dalle Università è volta a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di:
 - a) competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
 - b) competenze su empatia e intelligenza emotiva;
 - c) competenze su creatività e pensiero divergente;
 - d) competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.
2. La prova di accesso è predisposta dalle Università e si articola in:
 - a) un test preliminare;
 - b) una o più prove scritte ovvero pratiche;
 - c) una prova orale.
3. La prova di accesso, oltre a verificare la capacità di argomentazione e il corretto uso della lingua, riguarda:
 - competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per grado di scuola:
 - infanzia;
 - primaria;
 - secondaria di primo grado;
 - secondaria di secondo grado;
 - competenze su intelligenza emotiva, riferite ai seguenti aspetti: riconoscimento e comprensione di emozioni, stati d'animo e sentimenti nell'alunno; aiuto all'alunno per un'espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica;
 - competenze su creatività e su pensiero divergente, riferite cioè al sapere generare delle strategie innovative e originali tanto in ambito verbale linguistico e logico matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale;
 - competenze organizzative in riferimento all'organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l'autonomia scolastica: il Piano dell'Offerta Formativa, l'autonomia didattica, l'autonomia organizzativa, l'autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le modalità di autoanalisi e le proposte di auto-miglioramento di Istituto; la documentazione; gli Organi collegiali: compiti e ruolo del Consiglio di Istituto, del Collegio Docenti e del Consiglio di Classe o Team docenti, del Consiglio di Interclasse; forme di collaborazione interistituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie; compito e ruolo delle famiglie.
4. Il test preliminare è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata valgono 0 punti. Il test ha la durata di due ore.
5. È ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui al punto 2, lettera b), un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito del test preliminare, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo dei candidati.
6. La prova ha durata pari a 120 minuti. Nella correzione dell'elaborato si terrà conto dei criteri indicati dalla Commissione esaminatrice pubblicati nel sito dell'Ateneo.
7. L'articolazione delle prove di cui al punto 2, lettere b) e c), è stabilita dalle Università. La loro valutazione è espressa in trentesimi. Le prove vertono su una o più delle tematiche previste al punto 1 e non prevedono domande a risposta chiusa.
8. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire nella prova ovvero nelle prove di cui al punto 2, lettera b) una votazione non inferiore a 21/30. Nel caso di più prove, la valutazione è ottenuta dalla media aritmetica della valutazione nelle singole prove, ciascuna delle quali deve essere comunque superata con una votazione non inferiore a 21/30.
9. La prova orale verte sui contenuti delle prove scritte e su questioni motivazionali. La prova orale, anch'essa valutata in trentesimi, è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30.
10. Il bando di indizione delle prove di accesso, predisposto dalle Università, individua, ai fini della compilazione delle graduatorie finali degli ammessi ai corsi sul sostegno – CSAS, le tipologie dei titoli culturali e professionali valutabili e il punteggio ad essi attribuibile, comunque non superiore a 10 punti complessivi.
11. Ai candidati collocati in graduatoria di merito nei cicli precedenti, oltre i limiti dei posti messi a bando, in una o più

procedure relative alle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado o di II grado, sono riconosciuti, nell'ambito dei 10 punti attribuibili ai sensi dell'articolo 6, comma 8, D.M. sostegno, 3 punti nelle relative procedure.

12. Le graduatorie degli ammessi ai corsi sul sostegno – CSAS sono formate, nei limiti dei posti messi a bando, dai candidati che hanno superato la prova orale. Il punteggio della graduatoria è ottenuto sommando i punteggi conseguiti nelle prove di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2 e il punteggio attribuito dalla valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non abbiano svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
13. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, si può procedere a integrarla con soggetti, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri Atenei, che ne facciano specifica richiesta, a loro volta graduati e ammessi dall'Ateneo, sino a esaurimento dei posti disponibili.
14. Le prove sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle specifiche esigenze dei candidati con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni; Legge 8 ottobre 2010, n. 170).

Candidati ammessi in soprannumero

Sono ammessi in soprannumero ai relativi Corsi i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:

- a. abbiano sospeso il Corso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al Corso;
- b. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
- c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.

L'Università degli Studi di Padova, per motivazioni di carattere organizzativo, può prevedere un numero massimo di candidati ammissibili in soprannumero in base al contingente di posti fissato per ciascun grado di scuola.

In caso il numero di candidati in soprannumero superi la quota massima indicata dall'Ateneo, si procederà alla formulazione di una graduatoria in base al punteggio ottenuto dal candidato nella graduatoria di un ciclo precedente con priorità per i vincitori, idonei o iscritti presso l'Ateneo di Padova. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggior anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole, quindi il candidato con maggior anzianità di servizio di insegnamento su posto comune. In caso di ulteriore parità prevale il candidato anagraficamente più giovane.

Direttore

La direzione dei corsi sul sostegno – CSAS è affidata a un professore universitario di I o II fascia del settore scientifico disciplinare M-PED 03 che abbia nel curriculum competenze specifiche sui temi dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

Consiglio Scientifico Permanente dei corsi sul sostegno – CSAS

È prevista l'istituzione del Consiglio Scientifico Permanente per la gestione dei corsi sul sostegno – CSAS, composto dal Direttore e da un docente strutturato a tempo pieno dell'Ateneo in rappresentanza di ciascun grado di scuola.

È prevista la nomina di una Commissione Paritetica composta dai membri del Consiglio Scientifico Permanente e da un analogo numero di rappresentanti degli studenti; i rappresentanti saranno eletti dai corsisti stessi (la nomina dei rappresentanti avverrà tramite consultazione tra i corsisti mediante l'uso della piattaforma).

Il Consiglio Scientifico Permanente, il Direttore e la Commissione Paritetica sono nominati con delibera del Consiglio di Dipartimento a cui i corsi sul sostegno – CSAS afferiscono.

Docenti

I compiti didattici dei docenti sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dal Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti (D.R. 26 luglio 2019 n. 2738).

Gli importi per le spese per la didattica dei corsi trovano copertura nelle tasse di iscrizione ai corsi stessi e sono messi a disposizione del Dipartimento di riferimento.

L'art. 1, comma 16, della L. 230/2005 recita : "[...] Ai professori a tempo pieno è attribuita una eventuale retribuzione aggiuntiva nei limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e

gestionale, oggetto di specifico incarico, nonché in relazione ai risultati conseguiti, secondo i criteri e le modalità definiti con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la funzione pubblica [...]". La retribuzione può essere erogata solo se i docenti hanno già assolto i propri compiti didattici istituzionali. Il compenso orario per la docenza può essere elevato fino ad un massimo del 40 per cento, lordo ente, in considerazione della peculiarità e della tipologia di didattica erogata, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Modulo di riduzione del carico didattico e riconoscimento crediti:

La richiesta di riduzione del carico didattico va presentata all'Ufficio Dottorato e Post Lauream contestualmente alla domanda di immatricolazione compilando un apposito modulo debitamente sottoscritto. In caso di mancata presentazione di tale modulo secondo la modalità e nei termini sopra descritti, non sarà possibile in alcun caso ottenere la riduzione del carico didattico anche se in possesso delle competenze disciplinari previste.

Sarà cura del Consiglio Scientifico Permanente effettuare il riconoscimento dei CFU per i corsisti che ne abbiano diritto.

La normativa vigente prevede la possibilità di riconoscere crediti acquisiti nei precedenti cicli dei corsi sul sostegno – CSAS nei seguenti casi:

- 1) per i candidati iscritti ai precedenti cicli che per qualunque motivo abbiano sospeso la frequenza, limitatamente ai crediti già acquisiti;
- 2) per i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dell'attuale ciclo che abbiano già conseguito la specializzazione in un grado diverso ovvero che nei precedenti cicli siano risultati collocati in più di una graduatoria di merito e abbiano esercitato il diritto di opzione.

Il Consiglio Scientifico Permanente valuta le competenze già acquisite e predisporre i relativi percorsi fermo restando l'obbligo di acquisire i 9 crediti dei laboratori e i 12 crediti di tirocinio come previsti dal D.M. 30 settembre 2011 e successive modifiche, come diversificati per gradi di scuola.

Al di fuori di tali casi non è possibile il riconoscimento di CFU e non sono previste eccezioni. Non sono previsti riconoscimenti di crediti né per i laboratori né per il tirocinio. Il riconoscimento degli esami darà luogo solo alla convalida dell'esame e non alla votazione in trentesimi; quindi tale convalida non verrà conteggiata nella media utilizzata per la formulazione del voto complessivo di specializzazione.

Modalità frequenza e assenze:

Le assenze sono accettate nella percentuale non maggiore del 20% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo dev'essere recuperato tramite attività on-line predisposta dal titolare dell'insegnamento.

Per il tirocinio e i laboratori vige l'obbligo integrale di frequenza delle attività previste, senza riduzioni, né recuperi.

Sono giustificate e non rientranti nel 20% soltanto le assenze dei corsisti effettuate per gli obblighi derivanti dalla partecipazione agli esami di Stato debitamente documentate (vedi nota USR del Veneto prot. n. 13499 del 19/07/2019).

Il Dipartimento di riferimento deve predisporre appositi fogli firme nei quali i corsisti sono tenuti ad apporre la propria firma sia in entrata sia in uscita o il sistema di verifica della presenza tramite badge personale. I docenti di riferimento dell'insegnamento sono tenuti a effettuare controlli, anche a campione, in classe per verificare le effettive presenze dei corsisti. Il registro va depositato, entro due mesi dalla fine delle lezioni, presso il Dipartimento di riferimento del corso.

Il Direttore del Consiglio Scientifico Permanente, qualora verifichi il superamento della soglia di assenze consentite e la conseguente non ammissione all'esame finale da parte di un corsista, deve informare l'Ufficio Dottorato e Post Lauream che provvederà agli atti amministrativi conseguenti.

Lezioni sospese e/o annullate

In caso una lezione già calendarizzata sia annullata/sospesa per urgenze o cause impreviste dovute a responsabilità dell'Ateneo è necessario trovare una copertura nella data indicata. Il docente deve comunque tenere la lezione che andrà ad aggiungersi all'Offerta formativa aggiuntiva.

Offerta formativa aggiuntiva:

Fatti salvi i criteri di sostenibilità sarà possibile attivare un monte ore di Offerta formativa aggiuntiva atta a favorire la

frequenza integrale ai corsi sul sostegno CSAS, ampliando l'orario di frequenza e le tematiche dell'offerta formativa con approfondimenti di natura trasversale.

Insegnamenti, laboratori e tirocinio

I laboratori sono affidati a docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno con almeno cinque anni di insegnamento su posto di sostegno, preferibilmente per il grado di scuola per il quale è attivato il laboratorio, ovvero con provate e documentate esperienze nell'ambito dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

Per il tirocinio sono individuati, in qualità di tutor, docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno con almeno cinque anni di servizio su posto di sostegno.

Per gli insegnamenti, i laboratori e il tirocinio (diretto e indiretto) non è possibile utilizzare la formazione on-line e la formazione blended.

Solo l'eventuale recupero delle assenze rientranti nel monte ore del 20% di ciascun insegnamento può essere effettuato tramite attività on-line.

Tirocinio

Tirocinio diretto

Il tirocinio diretto deve essere espletato in non meno di 5 mesi e viene effettuato presso le istituzioni scolastiche; è seguito dal tutor dei tirocinanti, scelto tra i docenti dell'istituzione scolastica. Le attività di tirocinio diretto possono prevedere modalità operative basate su "progettualità" proposte dall'Ateneo ovvero dalle istituzioni scolastiche. Le progettazioni devono essere coerenti con le finalità del percorso formativo di specializzazione per le attività di sostegno, con particolare attenzione alla crescita professionale degli operatori attivi nelle Istituzioni coinvolte nel processo.

Il tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l'istituzione scolastica sede del tirocinio diretto, con incarico di insegnamento per non meno di 7 anni, sulla base della disponibilità, del curriculum e secondo le priorità di seguito indicate:

- docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio;
- docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo).

Tirocinio indiretto

Il tirocinio indiretto comprende attività di supervisione da parte dei docenti dei corsi sul sostegno – CSAS ovvero dei docenti dei laboratori e dei tutor dei tirocinanti, rispettivamente presso l'Ateneo e presso le sedi di tirocinio. Tali attività riguardano:

- rielaborazione dell'esperienza professionale;
- rielaborazione dell'esperienza professionale da un punto di vista personale e psicomotivazionale.

Nelle attività di tirocinio indiretto è compresa un'attività pratica sull'utilizzo delle nuove Tecnologie, applicate alla didattica speciale (TIC).

Per lo svolgimento delle attività di tirocinio diretto l'Università, tramite l'Ufficio Career Service, stipula apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche a tal fine accreditate, come da elenco predisposto e aggiornato annualmente dall'USR del Veneto.

Sino alla predisposizione di tali elenchi, l'Università stipula le convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio.

L'Università si impegna inoltre a stipulare convenzioni (informando l'USR) con la scuola indicata dal tirocinante nel modulo predisposto dall'Ufficio Career Service o, qualora non fosse possibile, con altra scuola.

Le scuole paritarie fanno parte a pieno titolo del sistema scolastico nazionale. Deve quindi essere concessa la possibilità ai corsisti in servizio in una scuola paritaria di svolgere il tirocinio diretto presso tale scuola a patto che la stessa abbia tutti i requisiti per poterlo accogliere.

Deve inoltre essere predisposto e conservato a cura del Consiglio Scientifico Permanente un elenco delle scuole effettivamente attive nei tirocini diretti e indiretti; vanno anche indicate delle scuole polo nel territorio individuate dall'USR per le quali vengono previsti compensi per le attività di pagamento alle scuole coinvolte nel tirocinio indiretto.

Diritti del corsista

I corsisti hanno il diritto di usufruire di servizi didattici efficienti e continui da parte dell'Università.

- 1) I corsisti hanno diritto a un'informazione corretta, tempestiva ed esauriente relativamente al percorso formativo intrapreso e alle relative procedure.
- 2) I corsisti, come singoli e come gruppi, hanno il diritto di manifestare liberamente il loro pensiero nell'ambito dell'Ateneo, nel rispetto dei fini istituzionali e della libertà altrui.
- 3) I corsisti hanno il diritto di riunione negli ambienti universitari da esercitare nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti di Ateneo, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e di ordine pubblico, in forme tali da non ostacolare il diritto degli altri studenti alla fruizione dei servizi universitari o il lavoro del personale in servizio.
- 4) È diritto di ogni corsista richiedere e ottenere dagli uffici competenti le informazioni che lo riguardano.
- 5) Per avere consulenza e assistenza nell'esercizio dei propri diritti ogni corsista può rivolgersi anche al Difensore civico.
- 6) I corsisti con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento possono chiedere di effettuare le prove di accertamento obbligatorio secondo il concetto di "accomodamento ragionevole" così come sancito dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite del 2006.
- 7) Fermo restando il potere di impugnativa in sede giurisdizionale, ogni corsista può presentare reclamo al Rettore nel caso di presunte irregolarità negli atti che lo riguardano, nel rispetto dei limiti temporali previsti. Il reclamo è deciso dal Rettore o dalla struttura didattica o ufficio a ciò delegato entro il termine di 60 giorni dalla presentazione del reclamo.

Esami di profitto

Per ogni attività di cui alla tabella A è prevista una valutazione espressa in trentesimi.

Per gli esami di profitto sono previsti due appelli, uno ordinario e uno suppletivo, e la prova può essere ripetuta una sola volta. Tra i due appelli deve intercorrere un intervallo di almeno 14 giorni.

Gli esami di profitto devono essere verbalizzati entro al massimo 15 giorni dal loro espletamento, anche se in forma cartacea.

Copia dei compiti va tenuta, a cura del Dipartimento di riferimento, per un periodo non inferiore a 5 anni.

Questionario di valutazione

Per migliorare la qualità dell'offerta didattica i corsisti, in analogia con quanto già avviene per altri corsi in Ateneo, sono tenuti a compilare questionari di valutazione, appositamente predisposti per gli insegnamenti. I questionari devono essere compilati contestualmente all'iscrizione agli esami dei diversi insegnamenti. Le valutazioni degli insegnamenti non sono in alcun modo associabili a chi le ha fornite.

Esame finale

Al fine di consentire il regolare svolgimento dell'esame finale, tutte le verbalizzazioni devono essere effettuate almeno 15 giorni prima dell'inizio degli appelli dell'esame finale.

Sono ammessi a sostenere l'esame finale dei corsi sul sostegno – CSAS i corsisti che abbiano superato, con voto non inferiore a 18/30 (o con la rispettiva convalida), le valutazioni riferite al tirocinio diretto e indiretto, ai laboratori e agli insegnamenti.

Ai fini dell'ammissione all'esame finale i corsisti, in regola con le tasse, devono presentare apposita domanda secondo le modalità che verranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito di Ateneo.

Commissione esame finale

La Commissione d'esame finale è composta da 5 membri: il Direttore dei corsi sul sostegno – CSAS, che la presiede, due docenti universitari che abbiano svolto attività nei corsi, nominati dalla competente autorità accademica, nonché un esperto delle tematiche dell'integrazione dei disabili e un dirigente tecnico o un dirigente scolastico designato dall'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto.

La Commissione è nominata, su proposta del Consiglio Scientifico Permanente, dal Direttore del Dipartimento di riferimento dei corsi. La Commissione deve essere integrata almeno da un supplente per ciascuna categoria.

Definizione criteri di assegnazione punteggio prova d'esame finale

L'esame finale valuta, attraverso un colloquio con il candidato:

- a) un elaborato di approfondimento teorico a scelta del candidato volto a dimostrare la completa padronanza dell'argomento scelto e gli aspetti applicativi in ambito scolastico (voto massimo 7 punti);
- b) una relazione sull'esperienza professionale di tirocinio consistente in una raccolta di elaborazioni, riflessioni e documentazioni (voto massimo 7 punti);

c) un prodotto multimediale finalizzato alla didattica speciale con l'uso delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione T.I.C. (voto massimo 7 punti).

Il punteggio dell'esame finale è dato dalla somma dei voti di a), b) e c) più il voto derivante dal colloquio stesso valutabile fino a un massimo di 9 punti. L'esame finale si intende superato da parte di quei candidati che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30.

Formulazione del voto complessivo di specializzazione

Il voto di specializzazione, espresso in trentesimi, è dato dalla media aritmetica della somma delle medie ponderate degli insegnamenti, dei laboratori, del tirocinio diretto e indiretto e del voto derivato dall'esame finale. Nel calcolo della media ponderata delle singole parti si arrotonda al secondo decimale. Nel calcolo della media le lodi conseguite non vengono conteggiate.

Il risultato è arrotondato a un numero intero per eccesso o per difetto secondo le usuali regole.

La valutazione complessiva finale è riportata nel titolo di specializzazione.

Calendario delle sessioni esame finale

È prevista una sessione di esame finale ordinaria le cui date vengono rese note mediante pubblicazione sulla piattaforma Moodle almeno 20 giorni prima della data fissata per l'esame.

È altresì prevista una sessione straordinaria di esame finale cui possono accedere:

- i candidati che alla data prevista per la sessione ordinaria di esame finale non abbiano maturato i CFU necessari per l'ammissione, per cause debitamente motivate e approvate dal Consiglio Scientifico Permanente;
- i candidati assenti giustificati che non abbiano sostenuto la prova di esame finale ordinaria. L'assenza viene considerata giustificata, a fronte di idonea documentazione, nell'ipotesi di malattia, maternità e caso fortuito o di forza maggiore.

Può essere prevista una sessione di recupero per quanti non dovessero superare l'esame finale.

In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale sia in sessione ordinaria che in suppletiva.

Rinuncia agli studi

I corsisti possono in qualunque momento rinunciare agli studi presentando apposita istanza, irrevocabile e incondizionata, utilizzando la modulistica predisposta, all'Ufficio Dottorato e Post Lauream che provvede d'ufficio agli atti necessari.

Al corsista che rinunci alla prosecuzione degli studi sono precluse qualsiasi attività accademica e la fruizione dei servizi didattici e amministrativi, fatte salve le certificazioni.

Con la rinuncia alla prosecuzione degli studi cessano, nei confronti dell'Università, gli obblighi contributivi, inclusi quelli maturati durante il rapporto. A seguito di tale rinuncia, il corsista non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi già corrisposti, mentre permangono gli obblighi economici aventi natura sanzionatoria e quelli inerenti alla revoca di provvidenze economiche già erogate.

Il corsista che ha rinunciato alla prosecuzione degli studi può chiedere una nuova immatricolazione.

Maternità/gravidezze

Le corsiste in gravidanza sono tenute a rispettare il regolamento per la frequenza dei laboratori sottoscritto all'atto dell'immatricolazione e comunicare, sia al Direttore del corso sia all'Ufficio Dottorato e Post Lauream, il loro stato.

Nel periodo di maternità obbligatoria la corsista non può frequentare le attività di tirocinio, come stabilito nel Testo Unico sulla maternità D.Lgs. n. 151/2001, né i laboratori.

Sospensioni

I corsisti che per qualsiasi motivo abbiano sospeso la frequenza dei corsi sul sostegno – CSAS possono, previa presentazione di apposita istanza, riprendere la frequenza in un ciclo successivo, col riconoscimento dei crediti già acquisiti, secondo la normativa di riferimento.

Incompatibilità

La frequenza ai corsi sul sostegno – CSAS è incompatibile con l'iscrizione a Corsi di dottorato di ricerca e a qualsiasi altro Corso che dia diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all'estero, da qualsiasi ente organizzato. Ai fini della verifica della compatibilità e dell'eventuale sospensione è da considerarsi la normativa di

riferimento di ciascun Corso.

Per la verifica dell'incompatibilità non si terrà conto dell'anno accademico di riferimento del Corso, ma di quello dell'effettiva erogazione delle attività.

Tasse e contributi

Gli importi relativi alle tasse e contributi per la frequenza ai corsi sul sostegno – CSAS, solitamente suddivisi in due rate, vengono fissati per ogni ciclo di attivazione con delibera del CdA. I contributi comprendono le imposte di bollo, il contributo regionale diritto allo studio e la quota assicurativa.

I corsisti con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento, previa presentazione di apposita richiesta allegando la dovuta documentazione all'Ufficio Servizio agli Studenti – Settore Inclusione, hanno diritto a una riduzione delle tasse in caso di invalidità pari o superiore al 66%.

Deontologia studentesca

- 1) Il corsista iscritto all'Università ha il diritto/dovere di frequentare le lezioni e di partecipare attivamente a tutte le attività formative previste dal Corso di studio cui è iscritto.
- 2) I corsisti iscritti all'Università hanno il dovere di concorrere attraverso lo studio e la partecipazione alla vita universitaria, alla crescita culturale delle istituzioni accademiche e della società in cui esse sono inserite.
- 3) I corsisti hanno il dovere di rispettare gli spazi messi a loro disposizione dall'Università e di mantenerne la funzionalità e il decoro. I corsisti che con dolo o colpa grave danneggiano i beni dell'Università sono tenuti al risarcimento nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
- 4) È dovere dei corsisti sostenere gli esami nel pieno rispetto del lavoro e delle competenze dei docenti e della specificità della sede universitaria.
- 5) Le manomissioni del documento di riconoscimento, la sostituzione di persona, l'apposizione di firme false e tutti i comportamenti messi in atto dal corsista in violazione della normativa vigente sono puniti con provvedimento disciplinare, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
- 6) I corsisti hanno il dovere di rispettare la proprietà pubblica dei testi utilizzati e di consentirne la regolare consultazione ad altri studenti.
- 7) È stretto dovere dei corsisti svolgere la tesi attraverso la propria personale applicazione al tema prescelto, nel pieno rispetto delle norme che regolano il diritto d'autore e la proprietà delle opere d'ingegno di ogni livello.
- 8) I corsisti con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento che richiedono servizi specializzati in supporto alla carriera universitaria sono tenuti ad utilizzare il servizio fornito nel rispetto dei regolamenti previsti per ciascuna tipologia di servizio.
- 9) La violazione dei doveri di comportamento previsti dal presente articolo comporta una responsabilità disciplinare.

Provvedimenti disciplinari

- 1) La potestà disciplinare nei confronti dei corsisti spetta al Rettore e al Senato Accademico, secondo i rispettivi ambiti di competenza, coadiuvati, nell'attività istruttoria, dalla Commissione prevista ai sensi dell'art. 29, co. 1 – 3 del Regolamento delle carriere degli studenti. La commissione è integrata dal Delegato per il progetto formazione insegnanti che partecipa in qualità di esperto senza diritto di voto.
- 2) La commissione è coadiuvata per la mera attività istruttoria dal Direttore dell'Ufficio responsabile del procedimento o da persona dallo stesso delegata e da un componente del Servizio Legale con compiti di consulenza tecnica.
- 3) I provvedimenti disciplinari applicabili sono:
 - a) l'ammonizione;
 - b) l'interdizione temporanea da una o più attività formative;
 - c) l'esclusione dalle verifiche di profitto per uno o più mesi;
 - d) la sospensione temporanea dall'Università.

Il provvedimento di cui alla lettera a) è disposto dal Rettore, sentite le difese del corsista. I provvedimenti di cui alle lettere b), c), e d) dal Senato Accademico in seguito a proposta del Rettore.

- 4) L'azione disciplinare è esercitata secondo i principi del giusto procedimento e le sanzioni disciplinari sono proporzionate alla gravità dei fatti, assumendo rilevanza, agli effetti della valutazione di gravità, anche la loro reiterazione, nonché l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.
- 5) I provvedimenti disciplinari hanno carattere definitivo.
- 6) I provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera del corsista.

Procedimento disciplinare

- 1) Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione scritta degli addebiti, effettuata dal responsabile del procedimento istruttorio, da notificare mediante raccomandata con avviso di ricevimento presso il luogo di residenza o il domicilio del corsista oppure tramite PEC.
- 2) La contestazione deve essere notificata non oltre 30 giorni dalla notizia dei fatti e deve contenere la loro descrizione, la tipologia dei doveri violati nonché l'indicazione del responsabile del procedimento istruttorio.
- 3) Entro cinque giorni dalla notifica della contestazione il corsista, o il difensore su espressa delega, può prendere visione e chiedere copia degli atti contenuti nel fascicolo istruttorio.
- 4) Entro dieci giorni dalla notifica della contestazione il corsista, direttamente o tramite un difensore delegato, può presentare scritti o memorie difensive che il responsabile del procedimento istruttorio ha l'obbligo di valutare.
- 5) Il corsista, personalmente o tramite un difensore, può chiedere di essere udito dall'organo accademico competente a decidere sul procedimento.
- 6) Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla contestazione dell'addebito, decorsi i quali senza una decisione dell'Organo competente il procedimento si estingue.

Norme finali

Le presenti linee guida potranno subire adeguamenti o variazioni qualora si rendessero necessarie a seguito di modifiche intervenute nella normativa di riferimento.